

Articolo 19

Rassegna della Direzione centrale degli affari di culto e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto



FOCUS "VALORIZZAZIONE"

Il "Salvator Mundi" veglia
sull'aeroporto
Leonardo da Vinci

pagina 5

CHIESA CATTOLICA

La nuova geografia
delle Diocesi italiane

pagina 8

ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI

Mattia Preti:
il Cavaliere calabrese

pagina 30

Direttore Responsabile
Fabrizio Gallo

Coordinamento
Concetta Staltari

Progetto editoriale
Maria Giovanna Pastorello

Segreteria di redazione
Anna Maria Voci

Hanno collaborato:
Grazia D'Alpa
Fabrizio Gallo
Silvia Lisi
Maria Giovanna Pastorello
Nicoleta Perju
Francesco Petrucci
Maria Vittoria Pontieri
Laura Maria Presta
Alessio Sarais
Nunzia Umbriano
Anna Maria Voci

Esecuzione grafica:
Paola Pandolfi
Luca Suarez

Foto:

Archivio fotografico FEC
Francesco Orfino
Freepik
<https://www.rsi.ch>
<https://www.ediltecnico.it>
<https://galleriaspada.cultura.gov.it/>
Luigi Mistrulli
Pixabay

In copertina:
Il "Salvator Mundi"
San Sebastiano fuori le mura
Roma

Distribuzione:
Debora Orlanducci

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza del Viminale, n. 1 - 00184 Roma
articolo19@interno.it



Il Salvator Mundi in mostra all'aeroporto Leonardo Da Vinci, pag. 5 ▶▶

SOMMARIO

EDITORIALE

4 La serenità oltre le passioni

di Fabrizio Gallo

FOCUS "VALORIZZAZIONE"

5 Il "Salvator Mundi" veglia sull'aeroporto Leonardo da Vinci

di Maria Giovanna Pastorello

CHIESA CATTOLICA

8 La nuova geografia delle Diocesi Italiane

di Alessio Sarais

13 Il patrimonio infruttifero del FEC

di Laura Maria Presta

CONFESSIONI ACATTOLICHE

16 I pareri del Consiglio di Stato

di Maria Vittoria Pontieri



Schieramento Guardie Svizzere, pag. 9 ►►

LAVORI IN CORSO

19 Interventi PNRR - FEC

di Nicoleta Perju, Antonio Tedeschi, Nunzia Umbriano

23 Accordi tra Pubbliche Amministrazioni

di Grazia D'Alpa

OPERE DEL FEC IN MOSTRA

26 Bernini: il Salvator Mundi

di Francesco Petrucci

ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO DEL FEC

27 L'antico monastero di San Gaggio a Firenze

di Silvia Lisi

ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI

30 Mattia Preti: il Cavaliere calabrese

di Anna Maria Voci

EDITORIALE

La serenità oltre le passioni

Fabrizio Gallo

Ho visto per la prima volta la scultura berniniana del Salvator Mundi in un giorno dello scorso autunno. Era mezza mattina e l'Appia antica era deserta. Nessuno fuori dalla Chiesa di San Sebastiano fuori le mura, dentro un sacerdote che celebrava un battesimo, insieme al bimbo, i genitori ed i padrini. Mi sono avvicinato alla scultura camminando piano, quasi con soggezione: avevo letto alcune cose sull'opera e le mie aspettative erano grandi.

Sono rimasto affascinato dall'opera, certamente per l'eleganza del marmo in contrappunto al diaspro di Sicilia, ma soprattutto per il sentimento vivo di serenità che dal Cristo benedicente promana. Si tratta di una serenità che mi pare provenire, oltre che dalla natura divina del Cristo, dall'attraversamento di tutte le passioni umane: una serenità oltre le passioni, piuttosto che una serenità sopra le passioni.

Il busto del Salvator Mundi è il perno di un'esposizione artistica, nel momento in cui scrivo in corso di effettuazione all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, grazie alla collaborazione tra il Fondo edifici di culto e la società Aeroporti di Roma. La statua è collocata al centro di un ampio spazio, nell'enorme sala di smistamento dell'aeroporto romano, contrassegnata da quattro pilastri video ove scorrono le immagini del calendario del Fondo per l'anno corrente, realizzato in *partnership* con AdR e FS e dedicato alle opere del Bernini. L'operazione culturale è stata condivisa convintamente da tutti gli organi rappresentativi del Fondo edifici di culto e autorizzata dalla competente Soprintendenza del parco archeologico dell'Appia antica. Per quanto gli apprezzamenti siano stati tanti, non sono mancate le voci di dissenso, sempre gradite perché aiutano a riflettere. È giusto esporre un'opera d'arte in un ambiente non museale o non si rischia, in questo modo di banalizzare la cultura?

Non sono un esperto d'arte né di divulgazione cultu-

rale, e tuttavia penso, in primo luogo, che opere come questa di cui parlo sono state create per essere viste da moltitudini di persone, quelle che gremivano le chiese. Prima dell'esposizione a Fiumicino, il Salvator Mundi era conosciuto da una ristretta élite di esperti o di amatori dell'arte.


Da oggi, decine di migliaia di persone, italiane e straniere, potranno vedere l'opera e, chissà? decidere di approfondire la conoscenza su Bernini e sul Seicento romano.

Questo numero della nostra "Rassegna" è dominato, dunque, dal grande evento di valorizzazione di cui ho parlato, anche attraverso lo scritto di colui che ha attribuito la statua al Bernini, il professor Petrucci, ma, come al solito, sono numerosi gli spunti d'interesse.

In materia di culti, Alessio Sarais ci porta a scoprire le competenze della Direzione centrale in materia di diocesi della Chiesa cattolica, mentre Maria Vittoria Pontieri presenta una sintesi delle principali massime del Consiglio di Stato sulle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico.

In tema di contratti pubblici, Grazia D'Alpa approfondisce gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ormai molto usate dal Fondo, mentre Antonio Tedeschi, Nicoleta Perju e Nunzia Umbriano ci parlano delle procedure amministrative seguite per l'esecuzione dei lavori finanziati con il PNRR. Laura Presta, uno degli "investigatori del tempo" della Direzione centrale, ci spiega come le chiese ed i locali annessi siano pervenuti al Fondo ed in che modo vengano concessi per uso di culto. Infine, Silvia Lisi e Anna Maria Voci ci raccontano del monastero di San Gaggio a Firenze e di Mattia Preti, il "Cavalier calabrese" di cui il Fondo possiede alcune delle opere più celebri.

Ancora una volta, tante cose da leggere e da scoprire, in un mondo meraviglioso.



Il “Salvator Mundi” veglia sull’aeroporto Leonardo da Vinci

Inaugurata la nuova area di imbarco con Bernini

Maria Giovanna Pastorello

Protagonista assoluto del progetto “La nostra storia diventa futuro” di Aeroporti di Roma, il “Salvator Mundi” del Fondo edifici di culto, veglierà su 6 milioni di passeggeri in partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e Schengen.

Il busto del Salvatore, concesso in prestito in occasione dell’inaugurazione della nuova area di imbarco al Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, raffigura Cristo benedicente, ed è l’ultima opera del Bernini, testamento spirituale del grande artista, realizzata intorno al 1679 e proveniente dalla Basilica di San Sebastiano fuori le mura, una delle 840 chiese di proprietà del Fondo edifici di culto del Ministero dell’interno.

Esposta in una teca blindata a lui dedicata, la scultura si impone al centro di uno spazio, la “Piazza”, illuminata dalle colonne digitali rivestite con le spettacolari immagini, realizzate da Massimo Listri e Mauro Coen, di altre tre opere della produzione berniniana selezionate per il progetto editoriale “*In viaggio con Bernini*”, previsto per il calendario del FEC 2024: l’Estasi di Santa Teresa, della Chiesa di Santa Maria della Vittoria e i due angeli di Sant’Andrea delle Fratte, quello con il cartiglio e quello con la corona di spine. Una scenografia degna dei suoi contenuti quella curata dal team di architetti e ingegneri di AdR per l’apertura di questo ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino di circa 25 mila mq complessivi, con 22 gate, per un investimento di 500 milioni di euro.

Si tratta di un’infrastruttura all’avanguardia in linea con gli investimenti realizzati da AdR, che puntato su qualità, sostenibilità e innovazione.



L'Angelo con il cartiglio nella colonna digitale




La cerimonia di inaugurazione del 12 aprile, condotta dalla giornalista Laura Chimienti, ha visto la partecipazione, tra ospiti e passeggeri, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, del Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, del Presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, dell'Amministratore Delegato di Ita Airways, Fabio Lazzarini, del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Sindaco della Città Metropolitana e Comune di Roma, Roberto Gualtieri, del Vice Sindaco di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca e del Prefetto Fabrizio Gallo, Direttore del Fondo edifici di culto del Ministero dell'interno.

Per il Gruppo, sono intervenuti il Presidente di Mundys Giampiero Massolo, il Presidente emerito di AdR, Claudio De Vincenti e l'Amministratore Delegato di AdR, Marco Troncone.

Il progetto, così come elaborato da Aeroporti di Roma in stretta collaborazione con il Ministero dell'interno, si inserisce tra le iniziative volte a una più generale strategia di valorizzazione del patrimonio del Fondo edifici di culto, e pertanto inserite nelle "Innovation Hub" dei servizi e della gestione aeroportuale che il Leonardo da Vinci ha condiviso e sviluppato, per la promozione dell'arte e della cultura del sistema Italia. Il capolavoro di Bernini sarà in aeroporto fino al 12 luglio, ed è possibile ammirarlo in tutta la sua maestosità anche da persone che non sono in partenza o in arrivo prenotando una visita attraverso il sito d'aeroporto.

L'eccezionale e straordinaria presenza di un'opera di così grande valore artistico, storico e sociale come il busto del "Salvator Mundi all'Aeroporto di Roma Leonardo da Vinci, costituisce un evento unico al mondo e non può che potenziare l'idea positiva della nostra Nazione, considerata da sempre il paese dell'arte, della bellezza, dell'armonia.

Un superbo esempio della grande arte barocca che ha influenzato l'arte di tutta l'Europa e che sottolinea ancora una volta il valore dell'espressione utilizzata dal poeta latino Marco Anneo Lucano nel definire "Roma caput mundi".



Il Salvator Mundi in mostra all'aeroporto Leonardo Da Vinci

La nuova geografia delle Diocesi italiane

Le competenze della Direzione centrale, dalle comunicazioni di nomina dei Vescovi al recepimento delle modifiche delle circoscrizioni territoriali

Alessio Sarais


L'accordo tra Santa Sede e Italia del 1984 di revisione dei Patti lateranensi prende in considerazione, fra le diverse materie trattate, la nomina agli uffici ecclesiastici ed il riconoscimento per lo Stato degli enti della Chiesa cattolica, in una prospettiva di leale reciproca cooperazione tra Stato e Chiesa, "indipendenti e sovrani", ciascuno nel proprio ordine, secondo la formula dell'art. 7 della Costituzione repubblicana, ripresa testualmente dall'art. 1 del nuovo Concordato. Su questa base, alla chiesa è riconosciuta e garantita "la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione", in particolare attraverso "la libertà di organizzazione (...), nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica" (art. 2 del Concordato). Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e di giurisdizione, la Chiesa cattolica, a livello territoriale è strutturata in

Diocesi e Parrocchie. Nel precedente numero di questa Rassegna si è dato conto della rimodulazione in atto che interessa le circoscrizioni delle Parrocchie, nell'ambito di un tendenziale processo di soppressione e unificazione tra enti vicini.

Negli ultimi anni tuttavia anche le Diocesi italiane sono state oggetto di una serie di interventi. All'interno della costituzione gerarchica della Chiesa, la Diocesi è per antonomasia la "Chiesa particolare", intesa come "porzione del popolo di Dio (...) affidata alla

cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio" (can. 369 Codice di diritto canonico). Di regola la circoscrizione della Diocesi abbraccia un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che ci abitano (can. 372 CIC). Spetta unicamente alla Santa Sede erigere o modificare le Diocesi, le quali, una volta legittimamente erette, hanno una propria

Navata centrale, Santa Maria sopra Minerva, Roma





Schieramento Guardie Svizzere

autonoma personalità giuridica nell'ambito del diritto canonico (can. 373 CIC).

Il Concordato ribadisce che la circoscrizione delle Diocesi in Italia è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica, con due soli vincoli.

Il primo è rappresentato dal divieto di includere una qualsiasi parte del territorio italiano nella circoscrizione di una Diocesi straniera, la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato (art. 3, comma 1). Ai sensi di questa disposizione ad esempio la Diocesi Sammarinese-Feretrana, che comprende nella sua circoscrizione un territorio su due Stati, l'Italia e San Marino, ha la sede vescovile a Pennabilli in Italia e non sarebbe possibile il contrario.

Allo stesso modo le Parrocchie della città di Roma fanno parte della Diocesi di cui è Vescovo il Papa, ma la loro cattedrale è la Basilica di San Giovanni in Laterano, in territorio italiano, e non quella di San Pie-

tro, che è invece in territorio estero, all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

Il secondo vincolo concordatario riguarda più specificamente il Vescovo a capo della Diocesi (detto per questo "Vescovo diocesano") a cui compete secondo il diritto canonico (can. 381) la "potestà ordinaria, propria e immediata" richiesta per l'esercizio del suo ufficio.

La sua nomina, come peraltro quella degli altri titolari di uffici ecclesiastici, è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. Tuttavia, nel caso dei Vescovi, questa autonomia sottostà a due condizioni: deve esserne data preventiva comunicazione da parte della Santa Sede allo Stato italiano e può essere nominato solo un soggetto che goda della cittadinanza italiana (art. 3, commi 2 e 3).

Questa ultima clausola può essere derogata, per espressa previsione concordataria, quando si tratti



della Diocesi di Roma e per quelle cd. “suburbicarie”, vale a dire le sette Diocesi del Lazio, confinanti con Roma, che costituiscono la Provincia ecclesiastica romana (Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto e Velletri-Segni).

La nomina dei Vescovi diocesani, come qualsiasi modifica inerente le Diocesi, viene operata direttamente dalla Santa Sede con proprio provvedimento, comunicato allo Stato italiano tramite il canale diplomatico, con la Nunziatura apostolica in Italia che ne trasmette copia al Ministero degli affari esteri perché lo notifichi al Ministero dell’interno.

La Direzione centrale degli affari dei culti (e oggi, a seguito della riforma, anche per l’amministrazione del Fondo edifici di culto) è l’Autorità statale cui compete istituzionalmente dare attuazione a queste procedure concordatarie di rilievo internazionale, provvedendo – nel caso delle modifiche diocesane – a recepire nell’ordinamento statale interno le variazioni operate, secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Come accennato, riguardo alle Diocesi italiane, il cui complessivo attuale riconoscimento giuridico discende dal Concordato del 1984, è in corso un generale processo di revisione promosso dalla Santa Sede,

volto sostanzialmente ad accorpare l’amministrazione delle circoscrizioni confinanti e ridurre quindi il numero, diminuendo conseguentemente anche i Vescovi diocesani.

La forma con cui questa tendenza si manifesta è quella per cui al momento della scadenza del mandato di un Vescovo, per trasferimento ad altra sede o per raggiunti limiti di età, quando si tratta di Diocesi di minori dimensioni, non si procede alla nomina di un successore, quanto piuttosto ad affidarne la responsabilità ad un altro Vescovo già titolare di una Diocesi viciniera più grande. In questo modo, pur lasciando formalmente in vita due enti diocesani distinti, di fatto nella gestione vengono accorpati sotto la responsabilità di un unico Vescovo in un sistema di unione personale (*in persona Episcopii*) che prelude ad una eventuale successiva vera e propria fusione reale tra le Diocesi coinvolte.

Questo percorso ha interessato in tempi recenti sul territorio una ventina di Diocesi, con la contestuale diminuzione di altrettanti Vescovi diocesani (Diocesi di Susa, unita alla Arcidiocesi di Torino; Diocesi di Tricarico unita alla Arcidiocesi di Matera-Irsina; Diocesi di Fabriano-Matelica unita alla Arcidiocesi di Camerino-San Severino; Diocesi di Carpi, unita alla

Arcidiocesi di Modena-Nonantola; Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, unita alla Arcidiocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino; Diocesi di Ales-Terralba, unita alla Arcidiocesi di Oristano; Diocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, unita alla Arcidiocesi di Pesaro; Diocesi di Anagni-Alatri, unita alla Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino; Diocesi di Foligno, unita alla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; Diocesi di Città di Castello, unita alla Diocesi di Gubbio; Diocesi di Civitavecchia-Tarquini, unita alla Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina; Diocesi di Pitignano-Sovana-Orbetello, unita alla Diocesi di Grosseto; Diocesi di Ischia, unita alla Diocesi di Pozzuoli; Diocesi di Lanusei, unita alla Diocesi di Nuoro; Diocesi suburbicaria di Palestrina, unita a quella di Tivoli; Diocesi di Teano-Calvi e Diocesi di Alife-Caiazzo, unite alla Diocesi di Sessa Aurunca; Diocesi di Fossano, unita alla Diocesi di Cuneo: in quest'ultimo caso è peraltro in corso di avvio anche la procedura per la fusione dei due enti diocesani).

E' opportuno ricordare inoltre come

sia stata soppressa da qualche anno anche la circoscrizione diocesana esterna dell'Abbazia territoriale di Montecassino, accorpata alla Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, che ha quindi mutato la denominazione in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

Una recente modificazione ha riguardato la Diocesi di Macerata, risultante dal processo storico di fusione, ormai risalente nel tempo, delle Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia: la variazione in questo caso ha riguardato solo la denominazione dell'ente, dal quale è stato eliminato il riferimento alle precedenti sedi diocesane incorporate.

Per dare poi un'idea della complessità del panorama generale, va inoltre sottolineato come, oltre alle più comuni circoscrizioni di rito latino, nel nostro Paese vi sono anche due specifiche Diocesi di rito orientale, l'Eparchia di Lungro in Calabria e quella di Piana degli Albanesi in Sicilia, che dipendono a livello centrale dalla Congregazione (oggi Dicastero) della Santa Sede per le Chiese orientali.

Di rito orientale è inoltre l'Esarcato apostolico per i fedeli ucraini cattolici residenti in Italia, eretto come una ulteriore Diocesi personale rituale.

Anche tali realtà godono di propria personalità giuridica in ambito statale, trattandosi di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in forza della leg-




Facciata, Santa Croce, Firenze

ge n. 222/85, ad opera del Ministero dell'interno. La struttura delle circoscrizioni diocesane comporta anche importanti implicazioni di carattere economico e finanziario, dal momento che gli Istituti per il sostentamento del clero, che gestiscono i fondi trasferiti a questo scopo dallo Stato alla Chiesa italiana a titolo di otto per mille del gettito IRPEF, a livello locale sono organizzati su base diocesana e la variazione delle Diocesi comporta quindi conseguentemente anche una revisione dei suddetti Istituti e dei centri di erogazione e di spesa.

Ai fini di una migliore gestione complessiva e di una ottimizzazione delle risorse, anche gli Istituti per il sostentamento del clero stanno peraltro provvedendo ad una verifica della loro sostenibilità ed efficacia interna, anche indipendentemente dalla revisione delle circoscrizioni territoriali delle Diocesi: in questo

senso si può segnalare ad esempio la recente soppressione dei tre Istituti diocesani di Benevento, Avellino e Montevergine i cui patrimoni sono contestualmente confluiti in un unico nuovo Istituto interdiocesano, pur restando in vita le rispettive Diocesi di riferimento.

Da quanto fin qui accennato, emerge la centralità e la delicatezza delle funzioni dell'Amministrazione dell'Interno, ed in particolare della Direzione degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, quale soggetto istituzionale di riferimento, chiamato a dare attuazione alle statuizioni concordatarie sia per quanto riguarda la comunicazione delle nomine dei Vescovi che per la definizione delle Diocesi italiane e perché ogni relativa variazione posta in essere dall'autorità ecclesiastica possa avere effetto anche nell'ordinamento giuridico statale.



Abside, Santa Maria dell'Ammiraglio, Palermo


Il patrimonio infruttifero del FEC

L'attività di gestione ad uso gratuito per le attività pastorali

Laura Maria Presta

Il Fondo edifici di culto, istituito con legge 20 maggio 1985 nr. 222, è proprietario di un vasto e composito patrimonio che, prima del 1985, apparteneva alle cosiddette “Aziende di Culto” (Fondo per il Culto, Fondo Beneficenza e Religione Città di Roma, Patrimoni Riuniti ex economici, ecc.), nelle quali erano confluiti i beni degli Ordini religiosi soppressi tra il 1848 e il 1873 per effetto di una serie di leggi definite nel loro complesso “legislazione eversiva dell’Asse ecclesiastico”. La piccola galassia di norme emanate nei vari territori italiani in epoca preunitaria trovò la propria sintesi nel Regio Decreto 7 luglio 1866, nr. 3036, emanato con il fine di dare organicità ed unitarietà alle disposizioni precedenti, estendendo a tutto il territorio nazionale (eccettuata Roma, non ancora annessa) i provvedimenti che prevedevano lo scioglimento delle Corporazioni religiose ed il conseguente incameramento di tutti i loro beni da parte dello Stato italiano. Con l’articolo 20, in particolare, il R.D. 3036/1866 si proponeva di dotare le comunità locali delle infrastrutture necessarie al quotidiano svolgimento delle loro attività, disponendo la cessione a Comuni e Province dei fabbricati dei conventi soppressi affinché fossero adibiti a “scopi sociali” (scuole, ospedali, uffici pubblici, orfanotrofi ecc.). Tali cessioni “ex art. 20”, formalizzate con appositi atti dal Fondo per il Culto su richiesta degli Enti locali, determinavano il trasferimento in proprietà ai Comuni ed alle Province dei soli edifici conventuali, mentre per le chiese annesse era prevista una cessione in semplice uso comportante, tuttavia, gli oneri dell’ufficiatura e della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tale situazione non venne modificata dal Concordato del 1929 e rimase, di fatto, invariata fino al 1985, anno in cui - a seguito dell’Accordo del 1984 con la Santa Sede - fu emanata la citata legge n. 222, con la quale l’ingente patrimonio appartenuto alle preceden-



ti Aziende di Culto fu attribuito al Fondo edifici di culto con il compito istituzionale di provvedere alla conservazione, restauro, tutela e valorizzazione delle chiese e delle loro pertinenze immobiliari e mobiliari. Negli anni immediatamente successivi alla promulgazione della legge 222/85 si pose, quindi, la questione di come il nuovo Fondo avrebbe dovuto operare per il perseguimento di tali obiettivi, svolgendo in modo adeguato ed efficace la propria attività di gestione degli edifici di culto, delle annesse rettorie e dei beni mobili di pertinenza. Pertanto, a seguito di specifici accordi intrapresi con la C.E.I. (Conferenza episcopale italiana) e con la C.I.S.M. (Conferenza Italiana Superiori Maggiori), si ritenne che la modalità più indicata fosse quella di regolarizzare i rapporti contrattuali direttamente con gli enti ecclesiastici utenti delle chiese e degli annessi locali per fini di culto e pastorali, stipulando appositi atti di concessione in uso gratuito. Tale procedura avrebbe, infatti, consentito di

dare un formale e legittimo titolo giuridico alla situazione di fatto esistente e di delineare con chiarezza i diritti e i doveri spettanti ai soggetti coinvolti. Non sembrò, invece, necessario provvedere ad una formalizzazione della revoca delle cessioni a suo tempo disposte a favore dei Comuni e delle Province ai sensi dell'art. 20 della legge 3036/1866.

Il Consiglio di Stato, interessato in merito alla questione, con i pareri nn.rr.1263/89 e nr.929/92 indicò i criteri da seguire per la formalizzazione dei rapporti, precisando in particolare che:

- i rapporti relativi all'affidamento degli edifici sacri e delle relative rettorie al clero officiante per fini di culto e pastorali dovevano sempre essere regolati mediante una concessione in uso gratuito, mentre andava esclusa la possibilità di ricorrere a contratti di locazione, sia pure agevolata;

- il vincolo di destinazione gravante sulle chiese del F.E.C. – ricordiamo che al Fondo non era stata riconosciuta alcuna discrezionalità sul punto se dare o meno luogo alla concessione, né in ordine alla scelta del concessionario – imponeva che le concessioni fossero a tempo indeterminato, per cui la loro durata doveva protrarsi per tutto il tempo in cui i beni fossero rimasti destinati a fini di culto e pastorali;

- il regime anzidetto (che prevede la gratuità e la durata a tempo indeterminato) doveva estendersi anche alle rettorie annesse agli edifici sacri, intendendo per "rettoria" non solo i locali adibiti ad abitazione degli officianti e ad uffici amministrativi, ma anche quelli utilizzati per le opere pastorali connesse alla chiesa ed al culto che vi si celebra.

Sulla base di tali criteri, l'allora Direzione Generale degli Affari dei Culti e la C.E.I. emanarono, rispettivamente, le circolari nr. 77/1993 e nr. 21/1993, contenenti tutte le istruzioni operative necessarie a consentire alle Prefetture ed agli enti ecclesiastici utenti di collaborare per la formalizzazione dei rapporti concessori, seguendo una procedura che risulta invariata anche all'attualità. L'iter procedurale tuttora svolto dalle Prefetture prevede, in primo luogo, che venga richiesta all'ente ecclesiastico usuario una planimetria

aggiornata degli immobili oggetto di concessione, la cui effettiva corrispondenza allo stato dei luoghi dovrà essere verificata nel corso di un sopralluogo congiunto svolto da un funzionario incaricato dalla Prefettura, dal rettore della chiesa e da un rappresentante della competente Soprintendenza. Nel corso del medesimo sopralluogo viene anche riscontrata la reale destinazione d'uso dei locali annessi alla chiesa – che, lo ricordiamo, possono essere affidati gratuitamente al concessionario solo se utilizzati per fini strettamente di culto e pastorali - e viene compilato l'inventario dei beni mobili di accertata proprietà FEC da inserire nella concessione. Inoltre, sulla base degli accordi a suo tempo intercorsi con la CEI e con la CISM, l'ente concessionario ha l'obbligo di provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per la R.C.V.T. di durata quinquennale, da rinnovarsi alla scadenza. Tutti i documenti che abbiamo menzionato (planimetria, inventario e polizza assicurativa), unitamente al verbale redatto nel corso del sopralluogo, costituiscono gli allegati all'atto di concessione in uso, il cui schema viene preventivamente sottoposto all'esame dell'Ufficio III per l'autorizzazione alla stipula. Dopo la sottoscrizione da parte dei contraenti, che ha luogo presso la sede della Prefettura, l'atto e gli allegati vengono trasmessi a questa Direzione Centrale per il successivo inoltro agli Organi di controllo (UCB e Corte dei Conti) e la conseguente registrazione. Finora, su 844 chiese di accertata proprietà FEC (numero suscettibile di costante aggiornamento), sono stati stipulati 366 atti di concessione in uso.

L'attività di regolarizzazione dei rapporti contrattuali - di competenza dell'Ufficio III dell'attuale Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto – presuppone da sempre un accurato lavoro di accertamento della proprietà in capo al FEC delle chiese, dei locali rettoria eventualmente annessi e dei beni mobili di pertinenza da inserire nell'atto di concessione in uso. La ricognizione di tale patrimonio prende sempre avvio dallo studio dei fascicoli storici conservati presso l'archivio della Direzione Centrale e riferiti ai complessi conventua-



li appartenuti alle Corporazioni religiose soppresse. L'indagine si rivela particolarmente complessa in quanto richiede da un lato l'esame di documentazione risalente alla seconda metà dell'800, il più delle volte lacunosa e di difficile lettura, dall'altro la conoscenza di nozioni storico-giuridiche indispensabili non solo per ricostruire ed interpretare correttamente le vicende occorse ai singoli compendi, ma anche per identificare con esattezza quale porzione di essi (chiesa, locali ex conventuali, fabbricati di altra natura, terreni, beni mobili) rientri tuttora nel patrimonio del F.E.C. Inoltre, per poter svolgere in modo esaustivo l'accertamento, è sempre necessario integrare le informazioni emerse dal carteggio storico con notizie e documenti riferiti alla situazione attuale dei beni per verificare non solo la loro sussistenza, ma anche lo stato conservativo e la reale utilizzazione che ne viene fatta. L'acquisizione di tali elementi non potrebbe aver luogo senza la fattiva collaborazione delle Prefetture, le quali provvedono a loro volta a coinvolgere anche i Comuni, le Soprintendenze, gli Archivi dello Stato e Notarili, le Conservatorie, le Diocesi e gli Ordini religiosi per reperire nuovi elementi conoscitivi, motivo per cui le istruttorie di accertamento si rivelano quasi sempre molto articolate e di non breve durata.

Solo dopo aver ultimato le indagini necessarie a definire l'assetto proprietario degli immobili in capo al FEC si chiede alle Prefetture di dar corso agli adempimenti previsti per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali con gli enti ecclesiastici utenti, in conformità con i criteri delineati dal Consiglio di Stato

nei due pareri del 1989 e del 1992 e concordati con la Conferenza episcopale italiana (CEI) e la Conferenza dei Superiori Maggiori (CISM).

Va ricordato, infine, che parallelamente all'attività di accertamento della situazione proprietaria di chiese e rettorie, l'Ufficio III svolge una costante opera di ricognizione dei beni mobili del FEC, la cui attribuzione al Fondo viene definita sulla base di un criterio di datazione storica dei manufatti e, soprattutto, a seguito della verifica della loro effettiva presenza all'interno dei complessi conventuali all'atto della soppressione e della conseguente presa di possesso da parte dell'allora Fondo Culto. Inoltre, poiché il patrimonio mobiliare del Fondo è, per sua natura, suscettibile di spostamenti che possono essere determinati da circostanze e motivazioni molto diverse, il principio che orienta costantemente l'attività di gestione svolta dall'Ufficio è quello indicato dal CdA del FEC nella Delibera del 31 gennaio 2012, in cui si legge: "...si ritiene che per i beni fuori sede occorra procedere, laddove possibile e previo parere favorevole delle competenti Soprintendenze, alla loro ricollocazione nelle chiese originarie. Negli altri casi si ritiene di dover formalizzare con appositi atti di comodato le situazioni esistenti". Pertanto, benché l'obiettivo primario resti sempre e comunque quello di evitare in ogni modo la dispersione del patrimonio mobiliare, nei casi in cui i beni si trovino già da lungo tempo fuori sede o debbano essere necessariamente collocati presso sedi diverse da quelle di appartenenza per garantirne la buona conservazione e la tutela, si dà incarico alle Prefetture di provvedere alla formalizzazione dei rapporti con gli Enti detentori mediante la compilazione di appositi verbali di consegna temporanea (ove sia prevista la successiva ricollocazione del manufatto nella sede originaria), ovvero – nei frequenti casi di musealizzazione – mediante la stipula di atti di comodato d'uso. In quest'ultimo genere di situazioni, la cessione dell'opera per un lungo periodo di tempo viene in qualche modo compensata dall'opportunità di promuovere una sempre più diffusa conoscenza del Fondo edifici di culto e dello straordinario patrimonio storico-artistico che amministra.

CONFESSIONI ACATTOLICHE

I pareri del Consiglio di Stato

Nomine a ministro di culto delle confessioni acattoliche

Maria Vittoria Pontieri

L'articolo contiene una raccolta di massime dei più rilevanti pareri del Consiglio di Stato in materia di approvazione governativa delle nomine a ministro di culto delle confessioni acattoliche.

Le massime sono state elaborate ad uso interno del competente ufficio della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, con uno specifico focus sulla definizione dei criteri di riferimento relativi alla consistenza numerica minima di fedeli per la concessione dell'approvazione governativa della nomina a ministro di culto acattolico.

MASSIMARIO

- Consiglio di Stato - Sezione I n. Affare 1834/2011 Adunanza di sezione dell'11 gennaio 2012

"...occorre individuare criteri di riferimento per valutare la consistenza del requisito numerico oggettivo di fedeli per la concessione dell'approvazione governativa, allo scopo di evitare la possibilità di incorrere nel rischio di un illegittimo diniego ovvero in una disparità di trattamento tra le organizzazioni religiose"

"...il numero di fedeli che giustifica l'approvazione governativa della nomina a ministro di culto va individuato su una base minima indicativa di 500 fedeli,



Galleria del Cardinale, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

con riferimento ad un agglomerato urbano o comunque in un ambito territoriale sufficientemente ristretto, o di 5.000 unità quando interessi l'intero territorio nazionale...”.

“...appare opportuno precisare che la “consistenza numerica” è solo uno dei fattori di cui l'amministrazione deve tenere conto nel procedere all'autorizzazione della nomina dei ministri di culto. Altri elementi che debbono essere tenuti in considerazione sono quelli indicati all'art. 20 terzo comma del R.D. n. 289 del 20 febbraio 1930: “la denominazione del culto, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica da cui dipende” nonché sotto il profilo soggettivo, l'affidabilità, la serietà e la moralità della persona che deve rivestire la delicata carica pastorale”.

“...il gruppo di fedeli del particolare culto per il quale è richiesta l'approvazione della nomina di un ministro dovrebbe tendere al valore orientativo di 500 persone distribuite nelle varie fasce di età ...”.

“...un secondo aspetto da esaminare è individuato nella distribuzione sul territorio dei gruppi di fedeli della stessa confessione religiosa.

La dimensione del modulo base avrà valore solo se riferita ad una comunità di fedeli concentrata in un agglomerato urbano o comunque in un ambito territoriale sufficientemente ristretto. Ove invece la collocazione sul territorio dei fedeli non sia concentrata in un ambito sufficientemente ristretto ma interessi l'intero territorio nazionale il valore di tale “modulo distribuito” dovrà essere di misura nettamente superiore, orientativamente intorno alle cinquemila unità. La nomina del ministro di culto potrà essere approvata al verificarsi in alternativa dei due moduli”.

“...l'autorizzazione al ministro di culto...concessa solo se la dimensione della comunità dei fedeli raggiunga un valore tale da potere fare ritenere possibile l'esigenza di celebrazione di atti di culto produttivi di effetti giuridici nel nostro ordinamento (matrimonio). Tale valore può essere orientativamente indicato in 500 persone ovvero intorno alle 5.000 persone ove la comunità di fedeli sia distribuita in tutto il territorio nazionale”.



Hare Krishna in preghiera



Sacerdoti Ortodossi

- Consiglio di Stato – Sezione I n. Affare 1326/2017. Adunanza di sezione dell 11 ottobre 2017

“...va confermato in via generale il criterio quali-quantitativo indicato con il parere n. 1834/2011, .. spetta all’Amministrazione compiere un’accurata istruttoria per verificare sia i requisiti soggettivi del ministro di culto (serietà, affidabilità e moralità) sia la consistenza quali-quantitativa del culto. ...l’Amministrazione potrà valutare se, pur essendo esiguo il numero di fedeli su base locale, la confessione religiosa possa contare su un adeguato numero di fedeli a livello nazionale, considerando e comprendendo pertanto anche la presenza di fedeli nei territori vicini curati da altri ministri di culto o le specifiche esigenze del caso concreto, tenendo presente che i numeri indicati nel precedente parere sono comunque orientativi” .
 “...spetta all’Amministrazione compiere un’accurata istruttoria per verificare sia i requisiti soggettivi del ministro di culto sia la consistenza quali-quantitativa del culto. ...l’Amministrazione valuterà quindi se, pur essendo esiguo il numero di fedeli su base locale, la confessione religiosa possa contare su un

adeguato numero di fedeli a livello nazionale e potrà valutare la presenza in territori vicini di altri ministri di culto o le specifiche esigenze del caso concreto”.

- Consiglio di Stato – Sezione I n. Affare 00071/2014. Adunanza di sezione del 14 maggio 2014

“...il parere 1834/2011 ha indicato come l’autorizzazione al ministro di culto debba essere concessa solo se la dimensione della comunità di fedeli raggiunga un valore tale da fare ritenere possibile l’esigenza di celebrazione di atti di culto produttivi di effetti giuridici nel nostro ordinamento (matrimoni). Tale valore può essere orientativamente indicato in 500 persone (per le singole comunità locali) ...ovvero intorno alle 5.000 persone ove la comunità di fedeli sia distribuita in tutto il territorio nazionale. ...l’individuazione di tale consistenza numerica minima deve essere collegata quantitativamente ad un gruppo sociale nel quale gli eventi legati ad atti di culto produttivi di effetti giuridici nel nostro ordinamento (per esempio matrimoni) abbiano una frequenza apprezzabile”.

INTERVENTI PNRR - FEC

Procedure: accordi quadro e attuazione con Invitalia

Nicoleta Perju – Antonio Tedeschi – Nunzia Umbriano

Come sappiamo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo» Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0», prevede l'investimento 2.4 «Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)» per un importo complessivo pari a 800 milioni di euro, di cui 270,6, dedicati alle chiese del FEC.

Il PNRR si serve di milestone e target (M&T), che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare. Le prime definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale, mentre i target rappresentano risultati attesi dagli interventi, quantificati con indicatori misurabili.

Le milestone previste dal PNRR per questo finanziamento comprendono due interventi del FEC:


- 1) restauro del patrimonio Fondo edifici di culto (FEC);
- 2) interventi preventivi antisismici, al fine di ridurre il rischio sul patrimonio di culto ed evitare l'investimento necessario per il ripristino dopo eventi calamitosi, oltre che la perdita definitiva di molti beni.

I target da conseguire sono i seguenti:

- 31/12/2023 - Avvio 50 interventi (M1C3-19-ITA 1)
- 31/12/2024 - Avvio 320 interventi (M1C3-19-ITA 3)
- 31/12/2025 - Completamento 300 interventi (M1C3-19-EU)
- 30/06/2026 - Completamento 500 interventi (M1C3-19-ITA 2)

La Direzione centrale degli affari dei culti e per l'am-

ministrazione del Fondo edifici di culto (FEC) è il Soggetto Attuatore di 304 interventi, di cui 282 finalizzati al restauro e 22 di adeguamento sismico. L'investimento complessivo ammonta a circa 270,6 milioni mira a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stato richiesto il supporto di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A), in funzione di centrale di competenza, la quale si è avvalsa dello strumento dell'Accordo Quadro sulla base dell'art. 10, comma 6-quater, del D.L.n. 77 del 2021, convertito con L. n. 108 del 2021, in materia di accelerazione delle procedure per l'attuazione del PNRR, ai sensi del quale: «Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, ...



Intervento di restauro affreschi

in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori”.

Essendo già stata compiuta la gestione di gara, nonché l'analisi delle offerte tecniche e le verifiche amministrative da parte delle commissioni giudicatrici, attualmente lo stato di avanzamento dei fondi si trova nella sua ultima fase di realizzazione, la quale prevede l'emissione dei documenti necessari al completamento della milestone prevista.

Contestualmente, i RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l'esecuzione (SABAP, Provveditorato OO.PP. o Enti locali) sono incaricati dell'elaborazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), il quale contiene informazioni in merito alla tipologia di intervento da realizzare e alla stima del quadro economico e del cronoprogramma finanziario e procedurale. I DIP sono poi trasmessi al RUP dell'Accordo Quadro per la consegna in via d'urgenza delle attività di progettazione. Gli stessi devono essere quindi predisposti in tempi rapidi, per evitare lo slittamento a cascata delle esecuzioni delle prestazioni e conseguente incidenza pregiudizievole sui finanziamenti.

Si tratta pertanto di circostanze nelle quali l'esecu-



Intervento di restauro capitello

zione del contratto specifico può essere anticipata. La peculiarità di questo caso consiste nell'emissione di un proprio Verbale di Avvio d'Urgenza: l'Ufficio che ha provveduto alla designazione del RUP per l'esecuzione esercita, a sua volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici - precisandosi che i termini e la durata dell'appalto si intendono decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio in via d'urgenza dell'esecuzione dei Contratti Specifici - ovvero stipulare i Contratti specifici ivi prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della quale il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche di cui alle premesse desse esito negativo. Nell'attività di monitoraggio dell'avanzamento degli Accordi Quadro, il RUP dell'AQ, con il supporto tecnico operativo di Invitalia, richiede al RUP per l'esecuzione l'aggiornamento sull'avanzamento delle emissioni degli Ordini di Acquisto e dei Contratti Specifici. In questa fase, il RUP per l'esecuzione ha l'obbligo di fornire, da un lato, preavvisi agli operatori economici, indicando eventuali problematiche come contenziosi e sospensioni, e, dall'altro lato, di fornire aggiornamenti sull'avanzamento fisico ed economico degli interventi rispetto ai cronoprogrammi, anche al fine di conseguire le Milestone e Target (M&T) del PNRR. Ovviamente è stato predisposto un format del verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo, già trasmesso ai RUP per l'esecuzione. Il verbale deve essere corredato dai seguenti allegati: offerte tecniche ed economiche sottoposte dagli Operatori Economici aggiudicatari dei cluster con evidenza del ribasso offerto ed applicabile, lo schema dell'Ordine di Attivazione (OdA) e le relative linee guida di compilazione. Ricevuto il verbale in via d'urgenza, il RUP per l'esecuzione procede con l'emissione dell'Ordine di Attivazione con il quale provvede a fornire l'esecuzione anticipata del Contratto Specifico - ovvero - sottoscrive il medesimo contenente la clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti dell'appaltatore ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Per finalizzare l'emissione dell'OdA, il

RUP per l'esecuzione deve assicurarsi l'espletamento di verifiche preliminari per la sua compilazione (CIG derivato, REGIS, anticipazione, etc.) e di allegazione degli specifici documenti tecnici.

Nella fase successiva, si comunica al RUP dell'Accordo Quadro e ad Invitalia la data prevista di emissione, eventuali criticità e, nel caso di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, l'importo ammesso a finanziamento. Infine, il RUP per l'esecuzione trasmette il suddetto documento all'Operatore Economico, comunicando la relativa emissione all'appaltatore dei lavori.


Le fasi finali del procedimento riguardano la stipula e l'attuazione del contratto nelle quali il RUP per l'esecuzione, acquisiti tutti i documenti necessari (incluse le polizze e le garanzie), trasmette il contratto all'operatore economico, mantenendo in copia il RUP dell'AQ e Invitalia. Inoltre, tutti gli Oda, i verbali di avvio d'urgenza e i Contratti Specifici sottoscritti dovranno essere inviati alle relative PEC istituzionali.

A garanzia della messa in opera del contratto, il RUP verifica la corretta esecuzione delle prestazioni previste, monitora le tempistiche di attuazione, informando costantemente il RUP dell'AQ (FEC) e Invitalia sull'argomento.

È necessario aprire una parentesi riguardo i prezziari, specialmente in relazione all'aumento dei costi dei materiali. Per le gare bandite dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 vige l'obbligo di adottare i «Prezzari Infrannuali 2022» (ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto Legge n. 50/2022).

Tuttavia, questi possono essere utilizzati temporaneamente anche oltre la scadenza prevista, a condizione che vengano ricevuti entro il 31 marzo 2023, mentre si attendono i nuovi prezziari.

Al 16 marzo 2023 Sicilia e Umbria hanno confermato l'utilizzo dei Prezzari Infrannuali 2022, mentre dodici regioni, tra cui Abruzzo, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e la Provincia di Trento, hanno adottato i nuovi «Prezzari Ordinari 2023».



Intervento di pulizia del *Salvator Mundi*

Per la redazione dell’OdA, come previsto negli atti di gara, sia il progettista nella fase di elaborazione del progetto, sia l’appaltatore nella fase di esecuzione dei lavori, devono adottare il Prezzario Ordinario 2023. Questa regola vale anche nel caso in cui il progetto esecutivo sia stato elaborato con un prezzario dell’anno precedente.

Tuttavia, si precisa che le more in merito ai progetti trasmesse entro il 31 marzo 2023 devono fare riferimento al Prezzario Infrannuale 2022.

Nel caso in cui l’OdA di progettazione non sia aggiornato, sarà compito del soggetto attuatore inserire una apposita clausola contrattuale volta a regolare l’aumento del compenso in funzione dell’incremento dell’importo dei lavori.

Di conseguenza, occorre procedere a una rimodulazione del quadro economico del progetto andando ad individuare le voci di bilancio da utilizzare per coprire gli aumenti.

Ad esempio, si potrebbe usufruire dei ribassi d’asta e delle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati sotto la responsabilità delle medesime stazioni appaltanti, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. Nel caso in cui l’importo dei lavori subisca un incremento a fronte dell’applicazione dei nuovi prezzari, l’appaltatore avrà diritto a un adeguamen-

to del proprio corrispettivo professionale; tuttavia, è necessario ricalcolare il compenso risultando l’aumento non proporzionale.

Come già anticipato in precedenza, in tutte le fasi di avanzamento, Invitalia garantisce il proprio supporto tecnico-operativo al RUP dell’AQ, più precisamente in merito all’emissione dell’OdA e alla redazione del contratto specifico, fornisce format, linee guida rispetto al principio DHSN, un quaderno operativo sul caro prezzi aggiornato alla legge di bilancio 2023 e informazioni su argomenti specifici.

Nel complesso, questa analisi del procedimento e delle fasi di attuazione del finanziamento PNRR a disposizione del FEC, permette di evidenziare l’estrema importanza della collaborazione tra i vari soggetti impegnati nel progetto, tra cui si sottolinea nuovamente il supporto di Invitalia nelle fasi procedurali.

Il sostegno e la cooperazione degli organi ed uffici pubblici interessati permette la finalizzazione degli interventi e il raggiungimento delle milestone previste per questo finanziamento, che mira, da un lato ad incrementare il livello di attrattività del sistema turistico e culturale del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali, dall’altro a tutelare e preservare lo stato del patrimonio culturale del Paese, agendo preventivamente onde evitare il suo danneggiamento o perdita.



Accordi tra Pubbliche Amministrazioni

La normativa su attività di interessi comuni

Grazia D'Alpa

Gli accordi tra Amministrazioni sono atti che le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Si tratta di moduli consensuali ed organizzativi dell'azione amministrativa che non modificano l'ordine delle attribuzioni della funzione amministrativa, ma permettono l'esercizio in comune della potestà pubblica, costituendo strumenti di semplificazione e di razionale coordinamento dell'assetto degli interessi pubblici in attuazione del principio di buon andamento di cui all'art.97 Cost. Il principale referente normativo è l'art. 15 della legge 241/1990, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere accordi tra di loro, purché sia presente un requisito causale, ossia le

stesse perseguano la funzione di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Se l'accordo non è diretto a tale fine, in termini civilistici difetta sul piano causale, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c.

Le Pubbliche Amministrazioni facenti parte di un accordo ai sensi dell'art. 15 possono, in presenza di specifiche esigenze, chiedere alle altre Amministrazioni di ridiscutere alcuni punti dell'accordo precedentemente raggiunto al fine di eventualmente concordarne una modifica; al contrario deve escludersi che tale possibilità possa essere esercitata unilateralmente senza il rispetto di alcun onere procedimentale volto a garantire il contraddittorio degli altri enti parte dell'accordo, atteso che, se così si ragionasse,






si finirebbe per privare di qualsiasi valore vincolante e quindi di utilità lo strumento dell'intesa, in palese violazione dei principi di certezza, tutela dell'affidamento e buona fede nei rapporti tra Amministrazione e privato e tra le Pubbliche Amministrazioni facenti parte dell'accordo (si cfr. T.A.R. Lecce, Puglia, sez. I, 23/06/2015, n.2132).

Gli accordi ex art. 15 legge 241/1990 possono avere effetti pervasivi anche sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati, quindi ci si è chiesti se doveva essere garantita la partecipazione degli stessi nel procedimento per la conclusione dell'accordo. La risposta, tuttavia, sembra essere negativa, in quanto i soggetti pubblici sono gli unici titolari della potestà pubblica e del connesso potere di adottare tutti gli atti ritenuti idonei a soddisfare l'interesse pubblico perseguito; i privati, pertanto, non possono partecipare alla determinazione del contenuto di accordi che riguardano l'organizzazione delle potestà pubbliche (si cfr. T.A.R. Brescia, Lombardia, sez. II, 14/10/2020, n.700).

Con una circolare del 20 aprile 2022 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono stati individuati come uno degli strumenti a disposizione della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto per realizzare gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro necessari sui beni di proprietà del Fondo. Ai sensi dell'art. 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222, infatti, l'Amministrazione del FEC si rivolge per tali finalità alla Soprintendenza competente per territorio o, in caso di opere meramente edilizie, al Provveditorato alle opere pubbliche. Per garantire una rapida esecuzione degli interventi, tuttavia, tenuto conto anche del rilevante finanziamento destinato al Fondo edifici di culto dal PNRR, con la predetta circolare sono state individuate soluzioni organizzative complementari che permettano l'espletamento delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori anche tramite strutture diverse da quelle sopra nominate. Tra questi strumenti, di particolare importanza è



la possibilità di stipulare un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 con l'Ente territoriale ove insiste il bene di proprietà del Fondo. L'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prescrive che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni sostengano, conservino e valorizzino il patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione. Nel caso di specie, pertanto, l'accordo tra Pubbliche Amministrazioni permette di realizzare congiuntamente l'interesse del Fondo ad assicurare la più celere esecuzione dei lavori necessari e l'interesse dell'Ente territoriale a salvaguardare il bene culturale che è collocato nella propria area e ne contraddistingue l'identità civile.

La Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto utilizza lo strumento degli accordi ex art. 15 legge 241/1990 anche per un'altra delle finalità attribuite al Fondo dall'art. 58 della legge n. 222/1985, ossia la valorizzazione del suo patrimonio. A titolo di esempio, la Direzione Centrale ha stipulato nel 2012 un accordo di valorizzazione con il Comune di Firenze, oggetto di successivi rinnovi e aggiornamenti, per la creazione di un percorso di visita unitario del complesso monumentale di Santa Maria Novella che comprendesse sia la chiesa, di proprietà del Fondo, sia il Museo civico, di proprietà comunale, consentendo una migliore fruizione del bene da parte dei visitatori.



Bernini: il Salvator Mundi “il suo beniamino”

Francesco Petrucci

La presente pubblicazione si pone in continuità con il progetto “*In viaggio con Bernini*”, promosso dal Fondo edifici culto (FEC) del Ministero dell’interno per la valorizzazione delle opere del sommo artista presenti nelle chiese romane di sua proprietà. A riguardo è stato pubblicato nel 2022 un sontuoso libro, alla cui redazione hanno partecipato vari studiosi del Bernini, e un calendario con schede delle opere berniniane curate dal sottoscritto.

In occasione della inaugurazione, il 12 aprile 2023, della nuova area d’imbarco al Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, grazie alla proficua collaborazione tra Aeroporti di Roma e il Fondo edifici culto del Ministero dell’interno, è esposto il busto del Salvator Mundi di Giovan Lorenzo Bernini, proveniente dalla Basilica di San Sebastiano fuori le mura, concesso in prestito dal FEC.

La pubblicazione celebra questo evento straordinario: unico scalo internazionale al mondo ad ospitare un’opera di tale entità culturale e di grande pregio artistico. Il volume è infatti interamente dedicato a tale supremo capolavoro, ultima opera del Bernini realizzata attorno agli ottant’anni, sintesi della sua profonda spiritualità e della propria concezione dell’arte, tanto che l’artista stesso lo riteneva essere “il suo Beniamino”. Lasciato in testamento alla regina Cristina di Svezia e da costei nel 1689 a Innocenzo XI Odescalchi, è rimasto presso la famiglia del pontefice fino alla seconda metà del ‘700, quando se ne sono perse le tracce. L’opera è stata riscoperta nel 2001 presso il convento annesso alla Basilica di San Sebastiano fuori le mura sulla via Appia Antica e riconosciuta dal sottoscritto,

seguito da altri studiosi, come il perduto busto berniniano. Dal 2006 su iniziativa del FEC il monumentale busto è esposto al pubblico nella stessa Basilica, ove costituisce motivo di attrazione per fedeli e turisti che vengono da tutto il mondo. Questa è la motivazione della presente pubblicazione, voluta dal FEC e stampata con il contributo di Aeroporti di Roma.

FRANCESCO PETRUCCI

BERNINI
IL SALVATOR MUNDI
“il suo beniamino”

LA NOSTRA
STORIA DIVENTA
FUTURO

12 aprile 2023
Aeroporto Leonardo da Vinci - Roma Fiumicino



L'antico monastero di San Gaggio a Firenze

Le origini e le trasformazioni del complesso medievale

Silvia Lisi

L'ex monastero e chiesa di San Gaggio a Firenze, di proprietà del Fondo edifici di culto, ubicati nelle colline a sud di Firenze sulla via Senese (antica via Romana), si articolano in un fabbricato a quadrilatero con elevazione a più piani (due o anche tre a seconda del lato, più il piano terra) con annesso edificio sacro e più ingressi sia dall'ala laterale alla via Senese che dall'interno del cortile oltre che dal convento di clausura.

La parte ex conventuale, già lasciata dalle suore all'inizio del nuovo millennio in stato di grande criticità, ha visto nel corso degli anni peggiorare la situazione sia per l'azione degli agenti atmosferici che per i movimenti di assestamento della collina che hanno evidenziato crepe strutturali nei muri.

Con decreto del MIBAC, il 17 dicembre 2008, l'immobile venne dichiarato di interesse storico artistico e sottoposto a tutela.

Successivamente, in data 19 novembre 2012, con decreto del Cardinale Arcivescovo di Firenze, l'edificio sacro è stato sconsacrato, passando totalmente al patrimonio fruttifero del Fondo edifici di culto.

Cenni storici

Ricostruire la storia di questo monastero risulta abbastanza complicato per la carenza di fonti e letteratura. Venne fondato nel 1344, la Chiesa inaugurata l'8 ottobre 1388 con il titolo di Santa Caterina a Monte.

La prima testimonianza iconografica si riscontra nell'affresco del Vasari del 1529 "l'assedio di Firenze". Inizialmente il fabbricato, costruito in muratura mista intonacata, si articolava su una pianta a "C", con la

chiesa disposta longitudinalmente. All'interno si trova la cappella di Sant'Andrea Corsini (1603), ornata da una Assunzione e Santi, l'altare maggiore dalla Disputa di Santa Caterina (1603) e lo Sposalizio mistico di Santa Caterina.

Origini e scelta del luogo

In un periodo storico caratterizzato da grande instabilità politica, guerre sanguinose, devastanti carestie, epidemie e invasioni, i monasteri medievali svolgevano un'importante funzione economica e sociale. I compendi monastici, spesso sostenuti da elemosine, lasciti e contributi pubblici, erano considerati luoghi



Chiostro di San Gaggio, dipinto



Assedio di Firenze, affresco del Vasari

dove comunque trovare riparo, sostentamento e conforto, accogliendo sia gli uomini che sceglievano la via della preghiera che la stessa comunità.

La prima fondazione del monastero di San Cajo detto San Gaggio, risale al 1344, grazie all'impegno religioso di Monna Nera, figlia di Ser Lapo Maniero cittadino fiorentino e con il sostegno economico di Tommaso Corsini, personalità politica di rilievo. La famiglia Corsini rimarrà un punto di riferimento nella storia del monastero.

Tommaso Corsini nel 1352 si ritirò presso il monastero prendendo l'abito della Vergine Maria dell'Ordine dei Cavalieri Gaudenti¹. Monna Nera spinta dal suo Padre spirituale Frate Simone da Cascia, iniziò a cercare un sito presso Firenze dove edificare il monastero, individuando nell'Oltrarno un luogo di basso valore a causa dell'assedio di Enrico VII di Lussemburgo del 1312 quando il sito fu circondato da fossati e palizzate e dove già nel secolo precedente esisteva una torre-rifugio dei patarini² diffusisi a Firenze nei secoli XII e XIII successivamente sconfitti verso la metà del 1200.

Il 5 dicembre 1344 Monna Nera acquistò il podere e si impegnò per dar vita a un monastero femminile retto da una badessa intitolato a Santa Caterina Vergine e Martire sotto la regola di Sant'Agostino³.

Il 29 marzo 1345 fa donazione dei beni nelle mani dell'Abate Lapo di San Miniato a Monte per l'approvazione del luogo e per l'edificazione del futuro monastero che sorgerà sulla via Romana.

Dall'altro lato della stessa via, sul colle di fronte alla Porta Romana, esisteva già l'antico convento delle monache di San Gaggio. Di questo non si conosce l'epoca di fondazione ma alla metà del 1300 era in fase di avanzata decadenza.

Al fine di evitare un ulteriore deterioramento della struttura, le agostiniane di Santa Caterina si adoperarono per riunire le monache di San Gaggio al proprio ordine.

Il 17 settembre 1353 Jacopo di Lippo, nel ruolo di sindaco e procuratore, chiede ed ottiene licenza al vescovo per l'unione degli ordini e dei luoghi e consegna

Pianta a C, Archivio storico di Firenze



il monastero di San Gaggio al sindaco del monastero di Santa Caterina, con atto ufficiale del 25 settembre dello stesso anno.

Jacopo di Lippo con l'avvio dei lavori di ristrutturazione diede inizio al progetto di Monna Nera, ovvero quello del monastero di San Gaggio, che divenne il più importante.

Il complesso monastico subì molte trasformazioni fino al 1655 mentre nel secolo successivo si proseguì con gli interventi finali di miglioria e abbellimento.

Con l'annessione della Toscana all'Impero napoleonico e la soppressione delle corporazioni religiose (Parigi 13 settembre 1810), le religiose furono costrette a lasciare il compendio. Il principe Corsini riprese tutti i monumenti della sua famiglia dalla Chiesa, ordinò di disfare l'altare maggiore, il pavimento in marmo e i mausolei che vennero traslati nella cappella nel chiostro della chiesa di Santo Spirito. Dal 1812 il monastero venne concesso in locazione.

Nel 1814 le monache vennero autorizzate a riprendere possesso dell'edificio, la Chiesa, fu nuovamente arredata con il grande dipinto su tavola dell'altare maggiore e con una pala d'altare col miracolo di Cristo che guarisce il cieco.

La legge del 22 dicembre 1861, concesse la facoltà di occupare per ragioni di pubblico servizio le case delle Corporazioni religiose.

Nel giugno 1865, una parte del complesso venne ceduta al Comune di Firenze per costruire degli alloggi. Il Regno d'Italia con decreto del 7 luglio 1866, acquisiva la proprietà dei beni ecclesiastici incamerando nel proprio patrimonio anche la chiesa di Santa Caterina e il monastero di San Gaggio.

Oggi, nell'ambito della Missione 1 C3 Turismo e Cultura 4.0 - Investimento 2.4. del PNRR 2021 - 2026 sono stati previsti dalla SABAP per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato una serie di complessi interventi di restauro delle facciate su via Senese, del cortile d'accesso, della chiesa e dei relativi beni mobili nonché dei locali adiacenti all'ex compendio conventuale, per un finanziamento complessivo di € 3.500.000,00, che consentiranno di restituire al pubblico un luogo ricco d'arte e storia.

¹ L'ordine dei frati della Madonna S. Maria presumibilmente sorse nel XIII secolo al fine di combattere usura, oppressioni e violenze, difendere la giustizia e assistere vedove e orfani. I componenti vennero detti "Fratelli Gaudenti". L'Ordine venne soppresso da Sisto V nel 1585 a causa del loro degrado morale.

² Dal nome del mercato degli stracci in Milano (pataria), il nome di patarini venne attribuito ai seguaci di un movimento sorto verso la metà del sec. XI nella parte più umile del popolo milanese contro gli abusi ecclesiastici e l'oppressione dell'alto clero.

³ La Regola di sant'Agostino è un complesso di scritti che la tradizione ha attribuito al Santo e che è stato riferimento della vita monastica per numerose comunità di consacrati dal V secolo fino ad oggi e come norma di vita dall'XI sec.

Una facciata laterale del complesso



ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI

Mattia Preti: il Cavaliere calabrese

Una originalità creativa nella scia di Caravaggio e del Guercino

Anna Maria Voci

Pur essendo una terra di civiltà molto antica, la Calabria vanta poche personalità eminenti di artisti, e tale penuria risulta evidente appena si fa un confronto con altre regioni italiane.

Tuttavia anche la Calabria ha prodotto almeno un cospicuo personaggio nel campo delle arti figurative, la cui fama ha oltrepassato non solo i confini regionali, ma anche quelli nazionali, tanto che nel 1913 il grande critico d'arte Roberto Longhi lo definì un "genio pittorico" del Seicento, "uno stilista sovrano". Mi riferisco a Mattia Preti, detto il Cavaliere calabrese perché dal 1642 divenne cavaliere dell'Ordine di Malta, o semplicemente il calabrese, come lo chiama



Mattia Preti, *L'imalzamento della Croce*



Mattia Preti, *Sepoltura di Sant'Andrea*

ad esempio il padre di Goethe, Johann Caspar, nei resoconti (scritti in italiano!) del suo viaggio in Italia del 1740.

Nato nel 1613 a Taverna, un centro ai piedi della Sila Piccola, oggi in provincia di Catanzaro, da una famiglia di notabili locali, di "gentiluomini", giunse a Roma attorno al 1630, dove venne in contatto col mondo di Caravaggio, di Guercino, del Barocco e con la maniera dei pittori francesi e nordici attivi a Roma nei primi decenni del Seicento.

Il soggiorno romano fu interrotto da numerosi viaggi nell'Italia settentrionale (in particolare in Emilia e a Venezia) e all'estero (Spagna e Fiandre), che arricchirono ulteriormente la sua formazione.



Mattia Preti, *Il martirio di Sant'Andrea*

Egli fu un grande pittore, originale, prolifico, aperto a diverse fonti di ispirazione e capace di coniugare influenze diverse. Tra la produzione romana si ricordano qui gli affreschi nell'abside di Sant'Andrea della Valle, la chiesa dei Teatini oggi appartenente al FEC, eseguiti per l'Anno Santo 1650.

Si tratta di tre grandi riquadri con le storie del supplizio dell'apostolo Andrea: l'innalzamento sulla croce, il martirio e la sepoltura del santo .

L'imponente apparato scenico di questo ciclo, connotato da una composizione dinamica e monumentale, ricorre, secondo il giudizio della critica, a forme e colori della tradizione veneziana, tipica ad esempio di Paolo Veronese.

Nel 1653 si trasferì a Napoli, e qui tornò ad una pittura di stampo più nettamente caravaggesco. È soprattutto per questo che Longhi, forse con una punta di esagerazione, asserì che Caravaggio non avrebbe avuto "veri seguaci" in Italia, salvo pochissime eccezioni. Una di queste sarebbe stata Mattia Preti. Nel 1661 il "Cavaliere calabrese" si stabilì a Malta, ove visse per oltre trent'anni e dipinse centinaia di opere. Morì a La Valletta nel 1699. Proprio come Caravaggio, anche il percorso biografico di Mattia Preti è segnato soprattutto da tre tappe:

Roma, Napoli e Malta. Durante il periodo maltese intensificò i suoi legami con la Calabria, in realtà mai interrotti, e dipinse, a Malta, opere che poi fece pervenire ad alcune chiese di Taverna, in particolare a San Domenico, già dell'Ordine dei Predicatori e oggi del Fondo edifici di culto.

Per quest'ultima eseguì undici tele, tra le quali spicca la *Predica del Battista*, che risale probabilmente alla seconda metà degli anni '80. In basso a destra di questo dipinto pose il suo autoritratto e, nella mano destra, i due attributi che lo distinguevano: il pennello del pittore e la spada di cavaliere dell'Ordine di Malta. L'artista indossa una sopravveste rossa con la stella bianca a otto punte, emblema di quell'Ordine, il cui santo patrono era appunto san Giovanni Battista. Per il trattamento della luce, che proviene da sinistra e la cui fonte è al di fuori della scena, per il profondo colorismo e per il suo vigore plastico-luminoso quest'opera si pone chiaramente, ma con originalità creativa, nella scia dell'eredità di Caravaggio e del Guercino.



Mattia Preti, *Predica del Battista*



FONDO EDIFICI DI CULTO